



COMUNE DI CASSANO ALL' IONIO

(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

(assunta con i poteri del Consiglio Comunale)

Responsabile del Procedimento: Vincenzo Osnato

N. 08 del 28.04.2016

Oggetto: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2016 e modifica al relativo regolamento.

L'anno **duemila sedici** il giorno 28 del mese di **Aprile** presso questa sede comunale, il Sub Commissario Prefettizio, Dott. Mario Rubino, nominato con Decreto del Prefetto di Cosenza n. 54696/1/2015/Area 2°/EELL del 10/11/2015, con l'assistenza del Segretario Comunale dott. Antonio Fasanella, ha adottato la deliberazione in oggetto.

PER LA REGOLARITA' TECNICA: Ufficio Tributi / Settore Ambiente

Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata.

Osservazioni: Nessuna _____

Motivazione:

Cassano all'Ionio, 26/04/2016

Il Responsabile del Procedimento
F.to Vincenzo Osnato



Il Responsabile Settore Ambiente
F.to geom. Franco Sarubbo

PER LA REGOLARITA' CONTABILE: UFFICIO RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata.

Osservazioni: Nessuna _____

Cassano All'Ionio li 26/04/2016

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to dott. Salvatore Celiberto



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013 e s.m.i;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208; la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27/07/2015 le tariffe IUC per l'anno 2015 sono state fissate nelle seguenti misure:

Aliquote IMU:

- A) **0,40** per cento per le Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1- A/8 e A/9 – e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

B) Esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 l'IMU non è dovuta ai sensi dell'art. 1 , comma 708 , della legge 147/2013);

C) 1,06 per cento per tutti gli altri immobili;

Aliquote TASI:

- Aliquota ordinaria nella misura di 0 (zero) punti percentuali per l'abitazione principale e le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria ;
- Per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 (per i quali non è dovuta l'IMU ai sensi dell'art. 1 , comma 708 , della legge 147/2013) : aliquota dello 0 (zero) per cento ;
- Per tutti gli immobili assoggettati ad aliquota IMU nella misura del 1,06% e relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, sino a che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati : aliquota TASI ridotta nella misura di 0 (zero) punti percentuali;
- Per i soggetti occupanti non titolari di diritto reale sull'immobile : aliquota TASI ridotta nella misura di 0 (zero) punti percentuali.

Tariffe TARI: secondo i prospetti allegati, piano finanziario anno 2015 e tariffe anno 2015;

CHE il comma 669 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) sancisce l'esenzione totale dal pagamento della TASI per i terreni agricoli e le abitazioni principali, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A8 e A/9;

CHE per l'anno 2016, atteso che l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015 – Legge di Stabilità 2016 - ha sospeso, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, si intendono confermate, relativamente all'IMU e alla TASI, le medesime aliquote vigenti nell'anno 2015 con le previsioni di cui alla sopra citata legge;

RITENUTO, altresì, di determinare per l'anno 2016 le tariffe della TARI così come indicate negli allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATO l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011 il quale dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

VISTO il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

DATO ATTO che i servizi indivisibili trovano per la gran parte copertura con altre entrate ordinarie del Bilancio Comunale;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 ;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 27/04/2016 ;

DELIBERA

TUTTO quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE, per l'anno 2016 per i motivi espressi in premessa, le aliquote dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti IMU, TASI e TARI come di seguito riportate:

a) Aliquote IMU:

1. confermare per l'anno 2016 le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27/07/2015:
 - **0,40** per cento per le Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1- A/8 e A/9 – e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 , dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 - **esenzione** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 l'IMU non è dovuta ai sensi dell'art. 1 , comma 708 , della legge 147/2013);
 - **1,06** per cento per tutti gli altri immobili;
2. recepire, nel contempo l'**esenzione** per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, introdotta con l'approvazione della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);
3. stabilire, altresì, che ai sensi dall'articolo 1, comma 10 della suddetta legge di stabilità e, relativamente alle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto di comodato registrato, e a condizione che il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale e risieda e dimori nel Comune ove è situato l'immobile concesso in comodato, l'aliquota applicata è ridotta del **50%** rispetto all'aliquota ordinaria;

b) Aliquote TASI:

per le motivazioni espresse in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28/12/2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli), confermare per l'anno 2016, per la fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2015:

- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9: aliquota dello 0 (zero) per cento;

- Per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 (per i quali non è dovuta l'IMU ai sensi dell'art. 1 , comma 708 , della legge 147/2013) : aliquota dello 0 (zero) per cento ;
- Per tutti gli immobili assoggettati ad aliquota IMU nella misura del 1,06% e relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, sino a che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati : aliquota TASI ridotta nella misura di 0 (zero) punti percentuali;
- Per i soggetti occupanti non titolari di diritto reale sull'immobile: aliquota TASI ridotta nella misura di 0 (zero) punti percentuali.

c) Tariffe TARI:

approvare per l'anno 2016 le aliquote TARI (Tariffa Rifiuti) per come ai prospetti allegati : Piano Finanziario Anno 2016 - Tariffe TARI che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, art. 1 commi 650 – 652 della legge 14772013 (legge di stabilità 2014) – metodo normalizzato semplificato;

DI DARE ATTO che relativamente all'IMU e alla TASI, le nuove previsioni di cui all'art. 1, commi 10 e seguenti della legge 208/2015 (legge di stabilità 2015) sopra riportati, costituiscono integrazione e modifica al regolamento IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 05/092014;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del responsabile del procedimento, telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it nei termini di legge;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

II COMMISSARIO PREFETTIZIO

F.to Dott. Mario Rubino



IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. Antonio Fasanella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio online del sito internet ufficiale del Comune di Cassano all'Jonio per 15 giorni consecutivi sul sito dal 28.04.2016 come prescritto dall'art.124, comma 1, D.Lgs. 267/00, (N° 63 Reg. Pub.);
- E' stata trasmessa, ai capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 D.Lgs. 267/00 con nota prot. n. _____ del _____;
- E' stata comunicata, con lettera n° _____, in data al Sig. Prefetto come prescritto dall'art. 135, comma 2, D.Lgs. 267/00;

Cassano all' Jonio, li 28.04.2016



Il Dipendente Incaricato

F.to (Giovanni W. MUSACCHIO)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Cassano all' Jonio, li _____

Il Dipendente Incaricato

(Giovanni W. MUSACCHIO)

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Cassano all' Jonio li _____

Il Dipendente Incaricato

(Giovanni W. MUSACCHIO)